



Convenzione Quadro
con i Consorzi di garanzia fidi
aderenti a Commerfin S.c.p.a.

ATTO DI CONVENZIONE

tra

le seguenti banche del GRUPPO MPS, in seguito indicate complessivamente come "Banche":

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA TOSCANA S.p.A.

BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A.,

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING – BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A.

e

COMMERFIN società consortile per azioni con sede sociale in Roma, via Nazionale n.60, capitale sociale € 1.032.914, Codice Fiscale 07574770587, in persona di-----

in seguito detti anche "Confidi"

premessato che

i Consorzi di Garanzia Fidi aderenti a COMMERFIN s.c.p.a. sono interessati a riservare ai propri associati servizi aggiuntivi attraverso il perfezionamento d'accordi con Aziende di Credito, in grado d'offrire la loro collaborazione in ordine alla possibilità ed alla facilità d'accesso ad un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari;

le Banche sono interessate a consolidare ed incentivare i rapporti che le legano ai singoli Confidi e alle imprese agli stessi associate;

le Banche sono in grado di soddisfare le esigenze di cui al primo alinea manifestate dai Confidi attraverso la gamma di prodotti/servizi in portafoglio o che saranno realizzati appositamente;

i Confidi convenzionati e le Banche sono disponibili a perseguire i rispettivi obiettivi, di cui ai primi due alinea, attraverso la definizione, la programmazione e la realizzazione d'iniziative comuni, consolidando e sviluppando gli accordi convenzionali già esistenti, che qui di seguito sono nuovamente disciplinati;

che sono già firmatari con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e con la Banca Toscana S.p.A. di precedenti e separati accordi convenzionali, di cui sono fatti salvi gli impegni di garanzia per le operazioni in precedenza concluse, rimanendo, pertanto, validi ed operanti tutti gli impegni assunti in dipendenza degli affidamenti garantiti in forza delle precedenti pattuizioni intercorse, e restando inteso che gli eventuali rinnovi degli affidamenti precedentemente concessi ed i nuovi affidamenti saranno invece regolati secondo la presente convenzione;

nell'attuazione del corrente accordo sono coinvolte direttamente ed indirettamente le seguenti Banche e Società di Prodotto del Gruppo MPS:

Banca MPS e Banca Toscana , che operano nel settore dei finanziamenti a breve, medio e lungo termine, erogando credito "ordinario" ed "agevolato" nelle varie forme previste dalla normativa vigente;

MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi finanziari del Gruppo, operante nell'ambito del leasing e del factoring;

MPS Banca per l'Impresa S.p.A. banca d'affari del Gruppo, specializzata nell'offrire finanziamento, finanza innovativa, servizi, assistenza e consulenza alle aziende, altresì struttura specialistica del Gruppo nel settore ambientale, a favore dello sviluppo economico sostenibile, e a sostegno dell'agricoltura e dell'agroindustria di qualità, in possesso della certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS per l'intera attività creditizia e consulenziale;

MPS Banca per l'Impresa, anche quale banca concessionaria per l'istruttoria delle domande di agevolazione ai sensi della legge n.488/92 e della legge n.215/92, sarà operativa attraverso l'intermediazione delle prime due.

**Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue**

Articolo 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro.

Articolo 2

1. Le Banche potranno concedere alle imprese aderenti ai singoli Confidi, nel rispetto del merito creditizio, e per esigenze di finanziamento a breve medio e lungo termine, linee di credito appositamente dedicate, così come esposto più analiticamente negli allegati alla presente convenzione.
2. La concessione dei finanziamenti avverrà ad insindacabile giudizio delle Banche, conformemente alle proprie norme statutarie e regolamentari.
3. Gli affidamenti saranno deliberati secondo le modalità di seguito specificate.

Articolo 3

1. I Confidi, a garanzia delle facilitazioni creditizie accordate dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e dalla Banca Toscana S.p.A. ai sensi della presente Convenzione, faranno rilasciare, da parte di ciascuna impresa socia, una fideiussione, valida per gli scopi sociali, conforme all'**allegato "A"**, a favore delle Banche stesse, pari a 1/n (moltiplicatore) di quanto concesso tramite i Confidi, con arrotondamento ai 100 euro superiori. Dette fideiussioni debbono intendersi escutibili solo dopo l'infruttuosa escussione del fondo rischi di cui al successivo art. 4 lett. a) e, quindi, in caso d'insolvenza del Confidi.

2. tra il mese di febbraio dell'anno successivo le banche, di cui al precedente punto 1, comunicheranno, a ciascun Confidi, l'esatto importo delle fideiussioni valide ed escutibili, con i nomi dei relativi firmatari, di cui sono in possesso al 31 dicembre di ogni anno di validità della presente Convenzione.
3. Ulteriori fideiussioni a favore delle Banche, escutibili nei termini di cui al precedente punto 1, potranno essere rilasciate da Enti, Associazioni ed Imprese che, pur non essendo soci, intendano contribuire al raggiungimento delle finalità del Confidi convenzionato.

Articolo 4

1. Le eventuali perdite, per insolvenza delle aziende affidate ai sensi della presente convenzione, saranno garantite:
 - a. da un apposito fondo rischi costituito in uno o più c/c presso ciascuna delle Banche, denominato "Confidi..... – Fondo Rischi", sul quale affluiranno gli accantonamenti di cui al successivo art. 13. Detto conto sarà regolato a condizioni in linea con l'andamento del mercato. Tale fondo rischi potrà tuttavia essere reinvestito, a richiesta, in titoli di gradimento delle Banche, che saranno depositati in amministrazione e custoditi presso le stesse. I titoli così acquistati continueranno a far parte della componente monetaria indisponibile per il Confidi con le modalità di calcolo di cui all'allegato "F", che sarà successivamente inserito nella presente convenzione per farne parte integrante.
 - b. ovvero, limitatamente agli affidamenti concessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e dalla Banca Toscana S.p.A., anche dalle fideiussioni di cui all'art. 3;
 - c. ovvero, dalla sommatoria degli importi di cui al punto a) e al punto b).
2. In relazione agli accordi specifici sottoscritti con ogni singolo Confidi, il monte garanzie da prendere di volta in volta in considerazione, in relazione al quale applicare il moltiplicatore per il calcolo del plafond creditizio di cui al successivo art. 11, risulterà dalla corrispondente indicazione contenuta nell'**allegato "E"**.

Articolo 5

1. Ogni azienda socia potrà indirizzare ai Confidi richieste d'affidamenti, corredandole di tutte le indicazioni e documenti che i Confidi stessi riterranno di prescrivere all'uopo; dette richieste saranno girate alle Banche le quali richiederanno, per proprio conto, quanto necessario per l'istruttoria d'ogni singola pratica.
2. L'assistenza creditizia potrà riguardare tutte le operazioni normalmente effettuate dalle Banche e Società di Prodotto.

Articolo 6

1. Le Banche s'impegnano ad applicare alle linee di credito convenzionate con i Confidi le condizioni economiche particolari che saranno successivamente **allegate sotto la lettera "B"** (da personalizzare per ogni Confidi), che costituirà parte integrante del presente accordo, destinate ad essere aggiornate in relazione all'andamento del mercato, previo accordo diretto tra le Banche ed il singolo Confidi specificamente interessato alla variazione, comunicandole nei

- modi e nei termini previsti dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
2. I nuovi tassi saranno applicati anche alle concessioni in essere, immediatamente o all'atto dell'eventuale rinnovo, a seconda della forma tecnica dell'affidamento. Le modifiche, ovviamente, potranno essere applicate esclusivamente alle operazioni con condizioni c.d. "a vista".
 3. Le parti danno atto che dette condizioni rispondono all'esigenza di principio d'assicurare un trattamento trasparente ed adeguato nei confronti di tutti gli aderenti ai Confidi. A tal proposito, il prezzo delle concessioni creditizie potrà essere determinato in base a classi di "ratings od indici d'affidabilità", calcolati dalle Banche secondo i propri sistemi di valutazione attivati in previsione di Basilea 2 e preventivamente comunicati. Dette valutazioni saranno applicate automaticamente, previa comunicazione dei relativi parametri, all'entrata in vigore dell'accordo di Basilea 2, o anche prima, ove si convenga l'applicazione di scaglioni di tassi in funzione dei parametri stabiliti concordemente tra le parti.
 4. Per quanto concerne invece i prodotti e servizi offerti dalle Società di Prodotto, le condizioni applicate saranno quelle definite dall'**allegato "C"** al presente accordo, che ne costituisce anch'esso parte integrante.

Articolo 7

I Confidi provvederanno a trasmettere le richieste pervenute, accompagnate da eventuali loro osservazioni, alle Banche e, per il loro tramite, alle Società di Prodotto, le quali ne cureranno l'istruttoria e, successivamente, ne delibereranno l'eventuale accoglimento, in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari, nonché alle condizioni previste dall'art. 6.

Articolo 8

Le richieste d'affidamento saranno esaminate separatamente dalle Banche e dai Confidi, che provvederanno, per quelle d'ammettere alla garanzia consortile, all'invio, rispettivamente, di una lettera di richiesta o d'ammissione alla garanzia per l'impegno del plafond di cui al precedente articolo 4.

Articolo 9

1. Nella subordinata ipotesi nella quale sia convenuta tra le parti la costituzione di un Comitato Tecnico incaricato dell'esame delle proposte, ad istruttoria ultimata da parte delle Banche, le domande di concessione degli affidamenti saranno sottoposte all'esame del predetto organo, costituito, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia consortile, da:
 - n. rappresentanti dei Confidi;
 - n. rappresentanti delle Banche;
 - n. rappresentanti di.....,secondo le indicazioni previste nell'**allegato "E"**.
2. Il Comitato Tecnico delibererà, insindacabilmente, sulle domande d'ammissione alle garanzie, previste dalla presente convenzione, avanzate dagli aderenti ai Confidi. Tutte le richieste di affidamento, comprese quelle relative ai rinnovi, saranno esaminate dal Comitato Tecnico. Gli atti del Comitato Tecnico hanno carattere riservato e, pertanto, non potranno essere divulgati. Delle delibere

prese dal Comitato Tecnico sarà redatto verbale, che sarà sottoscritto da tutti i presenti e conservato agli atti dai Confidi.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti l'organo predetto e, in ogni caso, dei rappresentanti delle Banche. Le deliberazioni saranno prese con voto unanime di tutti i presenti. Il Comitato Tecnico nominerà, tra i rappresentanti dei Confidi, il Presidente ed il Segretario. I componenti del Comitato presteranno la loro opera gratuitamente. Eventuali compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese spettanti ai rappresentanti delle Banche saranno riconosciuti dalla Banche stesse.

Articolo 10

1. Nel caso d'ammissione della richiesta alla garanzia consortile, il perfezionamento dell'operazione creditizia dovrà essere confermato dalle Banche mediante lettera, congiuntamente all'invio della nota d'accredito ai Confidi della commissione spettante per il rilascio della garanzia e della comunicazione d'acquisizione della fideiussione di cui al precedente articolo 3.

Articolo 11

1. Ai sensi della presente Convenzione, le Banche potranno concedere affidamenti entro un limite complessivo pari a non più di "n" volte l'importo del fondo rischi di cui all'art. 4, calcolato con le modalità di cui alle lettere a), b) o c) e, in ogni caso, non oltre i parametri massimi da ciascuna di esse concordati coi singoli Confidi convenzionati con le pattuizioni aggiuntive di cui all'**allegato "E"**, che potranno prevedere anche l'ammontare massimo delle singole operazioni a breve e medio-lungo termine.
2. L'entità del *plafond* creditizio da mettere a disposizione di ciascun Confidi sarà tuttavia concordata dalle Banche con COMMERFIN S.c.p.a. che funge da organismo di coordinamento.
3. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle fideiussioni di cui all'articolo 3 dovesse ridursi per il recesso d'impresе consorziate o per altre cause, una proporzionale riduzione potrà essere apportata dalle Banche al *plafond* concedibile. In caso di recesso o d'esclusione dai Confidi di un'azienda socia che abbia usufruito di concessioni nell'ambito della presente convenzione, i Confidi stessi dovranno darne tempestiva comunicazione alle Banche e potranno richiedere lo scarico delle relative fideiussioni valide per gli scopi sociali.
4. Il moltiplicatore creditizio di cui ai punti precedenti potrà essere annualmente rivisto in sede di revisione degli accordi particolari, di comune accordo fra Banche e singoli Confidi, sulla base degli indici di sofferenza riscontrati, e anche in funzione di particolari tipologie d'affidamento e scopi dell'impresa finanziata.

Articolo 12

1. Gli affidamenti concessi dalle Banche ed assistiti da garanzia consortile dovranno essere utilizzati su conti specifici e distinti, esclusa ogni eventuale commistione con altre ulteriori linee di credito, non assistite da tali garanzie, che dovranno quindi essere regolate a parte.

2. Nel corso di vita dell'operazione convenzionata, i Confidi e le Banche potranno scambiarsi informazioni sull'andamento delle imprese affidate, alle quali sarà richiesta la prescritta autorizzazione ex legge 675/96 ora D. Lgs. n°196/2003.

Articolo 13

1. Il fondo rischi di cui all'art. 4 lett. a) potrà essere alimentato, tra l'altro, mediante l'accredito di importi (ristorni), determinati dai Confidi e calcolati in relazione alla durata, alla forma tecnica ed all'ammontare dei finanziamenti. Tali ristorni saranno addebitati a ciascuna impresa socia, al momento del perfezionamento dell'operazione, in via anticipata o posticipata, a secondo della forma tecnica di utilizzo, e accreditati ai Confidi con la stessa valuta.
2. Il fondo sarà utilizzato nei termini di cui al successivo art. 14.

Articolo 14

1. Le garanzie di cui all'art. 4 coprono il 50% (od altra percentuale eventualmente concordata negli accordi particolari) di ciascuna insolvenza. Tale quota potrà essere ridotta se altri enti di garanzia, con assenso delle Banche, presteranno proprie garanzie fino alla concorrenza del 50%.
2. La garanzia dei Confidi è sussidiaria ed interviene, cioè, dopo le garanzie della società, dei soci o di terzi prestate nell'interesse dell'azienda stessa, e la sua validità termina il giorno indicato nella delibera del Comitato Tecnico o nella lettera di garanzia.
3. I Confidi rimangono obbligati per il debito risultante fino a tale giorno, salvo che non assumano specifiche delibere sulla prosecuzione o sulla trasformazione dell'esposizione. In assenza di tali delibere saranno possibili solo operazioni a decurtazione dell'esposizione.
4. Ove le Banche ravvisassero la necessità di revocare uno o più degli affidamenti concessi, potranno farlo in qualsiasi momento a loro insindacabile giudizio, dandone immediata comunicazione al Comitato Tecnico o, se non attivato, direttamente ai Confidi.
5. Le Banche daranno tempestiva notizia al Comitato Tecnico o, se non costituito, a Confidi, del mancato pagamento di obbligazioni garantite e dell'eventuale passaggio a "sofferenza" della posizione, richiedendo il pagamento della quota d'esposizione garantita e segnaleranno per iscritto al termine di ogni anno le esposizioni debitorie consortili delle posizioni a sofferenza.
6. Le Banche daranno corso, di loro iniziativa, a tutte quelle azioni, giudiziali e stragiudiziali, che riterranno opportune per il recupero del credito, restando disponibili a fornire ogni ragguaglio ai Confidi convenzionati.
7. Al verificarsi della sofferenza, le Banche, previa comunicazione al Confidi, storeranno dal Fondo Rischi di cui all'art. 4 lett. a), una somma pari alla percentuale garantita dell'ammontare in capitale del credito e dei relativi interessi calcolati al tasso convenzionale e l'accantoneranno su un apposito conto, esente da spese ed infruttifero, intestato al Confidi, per costituirlo in pegno con le modalità in uso presso le Banche stesse, a garanzia della partita in sofferenza. Dette somme saranno stornate dal predetto conto oppignorato e accreditate, con la stessa valuta del giorno d'accantonamento, sui rispettivi conti di contenzioso al momento dell'accertamento della perdita definitiva.
8. Gli eventuali rientri o recuperi ottenuti a fronte delle esposizioni dell'impresa

affidata dipendenti da linee di credito sia ordinarie che consortili revocate, che siano state o meno contabilizzate a sofferenze, saranno imputati tra le Banche ed i Confidi proporzionalmente agli ammontari delle linee di credito dirette ovvero garantite dai Confidi stessi. Resta inteso che sono fatti salvi i legittimi diritti delle Banche nascenti da garanzie a specifico presidio di operazioni creditizie estranee alla Convenzione, ovvero da garanzie che, ancorché non specifiche, non siano state acquisite od adeguate in occasione della concessione di linee di credito consortili; gli importi recuperati a fronte di tali tipologie di garanzia saranno pertanto ad esclusivo beneficio delle Banche.

Articolo 15

1. Ultimate le procedure per il recupero del credito ed accertata la perdita definitiva in linea capitale ed interessi, le Banche comunicheranno ai Confidi l'ammontare della quota a loro carico.
Per lo stesso importo le Banche sono autorizzate a realizzare il pegno costituito ai sensi del punto 7 del precedente art. 14, imputando al loro credito, con la stessa valuta di costituzione, la somma necessaria alla copertura della quota di perdita; qualora quest'ultima ecceda la somma oppignorata, la Banca preleverà quanto necessario dal "fondo rischi", salvo diverse istruzioni dei Confidi per la copertura del residuo.
2. Le somme eventualmente accantonate o corrisposte in eccedenza alla perdita finale saranno invece riaccreditate con la stessa valuta del prelevamento al predetto "fondo rischi".
3. Resta comunque in facoltà dei Confidi convenzionati di provvedere, non appena avuta comunicazione dell'insolvenza, all'immediato versamento a saldo di quanto dovuto per la propria quota di rischio in capitale ed interessi; i Confidi potranno decidere se surrogarsi per l'importo pagato nelle ragioni di credito della Banca e nelle relative azioni, oppure di far agire quale mandataria la banca per l'intero recupero del credito, la quale, in tale ultimo caso, ripeterà nei confronti dei Confidi la quota di pertinenza delle spese legali.
4. Nel caso che il "fondo rischi" risulti incapiente per le perdite di cui sopra, le Banche ne daranno comunicazione ai Confidi (i quali dovranno provvedere al pagamento entro il termine di tre mesi). Trascorso tale termine, le Banche potranno agire, a loro insindacabile giudizio, contro le aziende socie (o Enti, Associazioni, ed Imprese sostenitori) firmatarie delle fideiussioni, valide per gli scopi sociali, nei limiti degli importi sottoscritti.

Articolo 16

1. Con periodicità annuale, o anche più breve, dietro esplicita richiesta di ciascuna parte firmataria, si darà luogo ad una valutazione congiunta delle partite insolute garantite dai Confidi al fine di pervenire a sistemazioni a saldo e stralcio delle esposizioni cadute in sofferenza, nei limiti della garanzia consortile.
2. Le decisioni in merito saranno assunte di comune accordo dalle parti e, in difetto di consenso, le partite continueranno ad essere gestite secondo le procedure dell'articolo che precede.
3. Ugual comune accordo dovrà intervenire in ordine alla valutazione d'eventuali proposte di pagamento parziale, con remissione del residuo debito, provenienti, invece, dal debitore principale, da coobbligati condivisi principali e da terzi

garanti principali.

Articolo 17

In caso di cessazione o di liquidazione dei Confidi, l'eventuale parte residua del "fondo rischi" sarà devoluta in base alle decisioni del Consiglio Direttivo del Confidi, una volta risolta ogni pendenza con la Banca.

Articolo 18

1. Eventuali iniziative miranti a pubblicizzare verso l'esterno dei Confidi convenzionati il presente accordo dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
2. I Confidi convenzionati ed il Gruppo s'impegnano a promuovere presso i propri aderenti e la propria clientela i contenuti del presente accordo in modo da assicurarne la massima conoscenza e diffusione possibile.

Articolo 19

1. La presente convenzione ha decorrenza immediata ed avrà termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Essa s' intenderà prorogata di anno in anno, in mancanza di recesso da una delle parti, da farsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima la scadenza di ciascun anno solare.
3. La convenzione potrà essere risolta dalle Banche in caso di modifiche alle norme statutarie dei Confidi, nonché qualora la consistenza del fondo rischi di cui all'art. 4 e l'ammontare complessivo delle fideiussioni di cui all'art. 3 risulti inferiore, per un periodo di oltre sei mesi, senza che sia ripristinato, alla somma dei crediti erogati diviso per il coefficiente di cui all'art. 11.
4. Sia in caso di recesso che di risoluzione resteranno operanti, fino all'esaurimento delle relative operazioni, le garanzie consortili a presidio agli affidamenti concessi in vigenza della convenzione.
5. Resta inteso che, anche in caso di recesso o risoluzione del rapporto intercorrente tra le Banche ed ognuno dei Confidi firmatari, la Convenzione resterà in essere per quanto concerne i rapporti con gli altri Confidi.
6. Al presente accordo è allegato un "codice di comportamento", **allegato "D"**, al quale le parti, in condizioni di reciprocità, si conformeranno in tutto l'iter dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, di cui viene a far parte integrante anche ai fini della soluzione d'eventuali controversie.

Articolo 20

Le spese, competenze e tasse di qualsiasi specie, relative alla presente convenzione, così come la relativa registrazione, saranno a carico della parte che se ne vorrà avvalere.

Articolo 21

Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi e precisamente:

la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. presso la propria sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3;
la BANCA TOSCANA S.p.A. presso la propria sede sociale in Firenze, via del Corso 6;
la BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A. presso la propria sede sociale in Mantova, corso Vittorio Emanuele n.60;
la MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING – BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A., presso la propria sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3;
la COMMERFIN S.c.p.a. presso la propria sede sociale in Roma, via Nazionale n:60.

Si conviene che per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti, in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, il foro competente è quello della sede legale di ciascun Confidi.

Letto approvato e sottoscritto in il.....

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
BANCA TOSCANA S.p.A.
MPS LEASING & FACTORING S.p.A.
BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A.

COMMERFIN S.c.p.a.

Allegati

- Allegato "A"** Fac-simile di fideiussione valida per gli scopi sociali
- Allegato "B"** Condizioni economiche ed operative
- Allegato "C"** Principali condizioni che saranno applicate dalle Società di Prodotto del Gruppo MPS sulle operazioni intermedie dalle Banche convenzionate
- Allegato "D"** Codice di comportamento per l'erogazione del credito convenzionato
- Allegato "E"** Pattuizioni particolari
- Allegato "F"** Accordo di collaborazione commerciale